

## **Comune di Tione di Trento**

Provincia di Trento

### DELIBERAZIONE N. 17/2012

### del Consiglio Comunale

#### Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMUP). Determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno di imposta 2012.

L'anno **DUEMILADODICI** alle ore **20.30** del giorno **VENTIDUE** del mese di **MARZO** nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

#### SONO PRESENTI I SIGNORI:

- 1. GOTTARDI MATTIA
- SALVATERRA FRANCESCO
- 3. MORSELLINO ANDREA
- 4. LEONARDI LORENZO
- 5. ZAMBONI ROBERTO
- 6. STEFENELLI GIUSEPPE
- 7. BONOMI ARRIGO
- 8. GIRARDINI MIRELLA
- 9. SCANDOLARI GIOVANNA
- 10. OSS MICHELE

- 11. MARANER ADRIANO
- 12. ANTOLINI EUGENIO
- 13. FAILONI MARIO
- 14. SCALFI LUCA
- 15. FERRARI MANUELA
- 16. ARMANI ALBERTO
- 17. BALLARDINI CARLO
- 18. BALLARDINI GIOVANNI
- 19. PELLEGRINI MASSIMO
- 20. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA

#### SONO **ASSENTI GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

=====

PRESENTI n. 20 ASSENTI n. 0

Il Signor GIUSEPPE STEFENELLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 14 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 17/2012 dd. 22.03.2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMUP). Determinazione delle aliquote e della

detrazione per l'anno di imposta 2012.

CZ/cz

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con l'art. 13 del DL 06.12.2011 n. 201, cosiddetto decreto "Salva Italia", è stata introdotta l'Imposta Municipale Propria (Imup) e che la normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 13 del DL 06.12.2011 n. 201 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, in quanto compatibili.

Vista la propria precedente deliberazione n. 16/2012 dd. odierna, esecutiva, che ha approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'I.MU.P, in vigore dal 1º gennaio 2012.

Visto l'art. 13 commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10 del DL 06.12.2011 n. 201 in materia di determinazione delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale.

Tenuto conto che i commi da 6 a 9-bis dell'articolo 13 del DL 06.12.2011 n. 201 riguardanti le aliquote hanno già stabilito nel merito che:

- l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino allo 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Tenuto conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9-ter della L.P. 18/2011, come introdotto dalla L.P. n. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento.

Considerato che l'art. 13 comma 10 del DL 06.12.2011 n. 201 prevede che

"dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (..omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)".

Evidenziato che il DL 06.12.2011 n. 201 prevede che la detrazione si applichi anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)".

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".

Dato atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012, ove si invitavano i comuni, fra l'altro, a valutare l'opportunità di contenere la pressione fiscale per le fattispecie dell'abitazione principale e dei fabbricati non abitativi destinati ad attività produttive.

Rilevato che nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e in osservanza delle indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa integrativo di data 27 gennaio 2012 si ritiene opportuno proporre l'approvazione delle aliquote Imup e della detrazione per l'abitazione principale

nelle misure base.

Dato atto che il presente provvedimento deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2012 e che detto termine viene rispettato.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto l'art. 13 del DL 06.12.2011 n. 201 e gli artt. 8 e 9, in quanto compatibili, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 in quanto applicabile all'Imup.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.41 dd. 13.03.2012, esecutiva, con cui è stato nominato il funzionario Imup.

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Giacomuzzi, Maraner, Oss e Pellegrini) e n. 1 astenuto (Scandolari), espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

- 1. **di determinare** le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2012:
  - aliquota ordinaria → 0,76 per cento
  - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento
  - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 0,2 per cento;
  - aliquota per l'unità immobiliare posseduta da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale → 0,4 per cento
  - aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata → 0,4 per cento;
- 2. **di determinare** nell'importo di **Euro 200,00** (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
  - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale

l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
  permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- 3. **di determinare** nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
  - unità immobiliari possedute da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale;
- 4. **di determinare** che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di **Euro 50,00** (cinquanta) **per ciascun figlio** di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
- 5. **di dare atto che** le predette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
- 6. **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina e l'applicazione del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale;
- 7. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- 8. **di dichiarare** la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 15 favorevoli, n. 4 voti contrari (Giacomuzzi, Maraner, Oss e Pellegrini) e n. 1 astenuto (Scandolari), **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi;
- 9. **di dare evidenza del fatto che** avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.; ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

# IL PRESIDENTE Giuseppe Stefenelli

# IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani

#### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 27.03.2012 per dieci giorni consecutivi

# IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della
spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì  La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti
ragi emilia bonena
Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 27.03.2012 al 06.04.2012 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  Lì
IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 27.03.2012 al 06.04.2012. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.  Tione di Trento, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
dott Diego Viviani